



Criteri sulle norme di computabilità
delle Assicurazioni Collettive

I criteri adottati nel 1958 per la non computabilità dei capitali delle posizioni riscattate per polizze orientali (polizze sostitutive del Fondo Indennità Sanguigni e polizze eluco) partirono dal presupposto dell'unicità del contratto assicurativo sulla stessa testa ed esclusero pertanto dalla non computabilità le posizioni supplementari di polizze base avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1956.

Tali criteri, mentre apparivano conseguenti alla effettiva unicità del contratto assicurativo anche nei riflessi della legge sul "Fondo" da cui deriva (che fa obbligo alle Aziende di mantenere aggiornato l'accantonamento assicurativo delle indennità e non può esimersi dall'emissione delle posizioni di aggiornamento), non hanno trovato sufficiente giustificazione perché hanno finito col non tener conto delle polizze riscattate di più recente emissione, quando